

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO ●●●

25 DOMENICA
IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica, gli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare, con cadenza mensile, gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile, quindi, presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-

marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a con-

dizione che nei trimestri precedenti abbiano rispettato i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

29 GIOVEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento dell'imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato, entro il 30 luglio scorso, il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-7-2013;

- i contribuenti che non hanno effettuato, entro il 30 luglio scorso, la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-7-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e

gli interessi di mora, e registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agazia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

30 VENERDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° agosto; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° agosto. I contratti di affitto di fondi rustici, stipulati nel corso del 2013, possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009, i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10 bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012)

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%, calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali, effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità), è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010, si deve presentare alla competente Agazia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni

immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

● l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone i presupposti non sono registrati.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato, si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo. Per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agazia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si segnala in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agazia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale. È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle quali si rimanda per altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento dell'imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-8-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando, entro oggi,

l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, e registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agazia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

31 SABATO QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano, al riguardo, i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento della rata per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si tenga presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del

termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount

IVA

Operazioni intracomunitarie degli agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono, entro oggi, inviare telematicamente il modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile dei dati delle operazioni *black list*. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate, in via telematica, gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di luglio 2013 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16

del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e n. 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile, che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come me-

glio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p) del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

INPS

Invio telematico del nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono, entro oggi, presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, n. 20474 e n. 24153, rispettivamente del 27 settembre, 28 ottobre e 20-12-2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-8-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2009 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-8-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-8-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze, si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2013 a pag. 78.

MESE DI SETTEMBRE●●●

9 LUNEDÌ PAC 2013

Presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale titoli. Gli agricoltori che rispettano determinate condizioni e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 15-5-2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del regolamento Ce n. 1122/2009, possono entro oggi chiedere di accedere alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico in applicazione del regolamento Ce n. 73/2009 per la campagna 2013.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'Organismo pagatore Agea presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2013, secondo le modalità indicate nella circolare Agea prot. n. UMU.2013.1356 (istruzioni operative n. 17) del 17-7-2013, reperibili sul sito www.agea.gov.it

10 MARTEDÌ SETTORE VITIVINOLO

Denuncia delle giacenze per la campagna 2012-2013. Scade il termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2013, come previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009; i quantitativi di vini e/o di mosti viaggiati alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Va presentata una dichiarazione per ogni comune in cui siano ubicati gli stabili-

menti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.

Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza, da quest'anno solo telematica, si veda la circolare Agea prot. n. ACIU.2013.814 del 17-7-2013, reperibile sul sito www.agea.gov.it; i soggetti che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o della Regione Toscana devono presentare la dichiarazione di giacenza rispettivamente alla stessa Regione Piemonte o all'Artea, Organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Invio telematico dei dati delle operazioni di molitura e trasformazione delle olive da tavola. Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato sfuso e confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Si ricorda che già dall'1-7-2011 quasi tutti gli operatori del settore oleicolo hanno dovuto adottare i registri telematici di carico e scarico di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa; alla circolare Agea n. ACIU.2012.345 del 22-8-2012 (www.agea.gov.it) è stato allegato un manuale operativo per l'utilizzo della nuova piattaforma di accesso ai servizi telematici sul portale Sian.

Gli olivicoltori, che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, sono esentati dalla tenuta del registro; qualora siano iscritti al Sian in qualità di frantoi e/o confezionatori, devono comunicare in via telematica lo stato di esenzione.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i quantitativi delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta; se la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia in corso vanno indicate anche la data di fine molitura o di fine trasformazione e le giacenze finali.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Si vedano anche le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011: Per alcune novità sull'argomento si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 29/2012 a pag. 5.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario